

***IL RETTORE***

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 13;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n.270, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante la definizione delle classi dei corsi di laurea ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 270/04;
- VISTO il D.R. n. 738 del 13 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, con annessi gli ordinamenti dei Corsi di studio dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 14;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2008 relativa all'approvazione del testo standard del Regolamento didattico del corso di laurea ex DM 270/04;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2008 relativa all'approvazione, tra l'altro, del Regolamento didattico del Corso di laurea in Informatica;

***DECRETA***

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Informatica di cui all'allegato "1" che costituisce parte integrante del presente decreto.

*Campobasso, li 30 settembre 2008*

***IL RETTORE***

***F.to (Prof. Giovanni CANNATA)***

*Allegato 1)*

# ***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE***

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali



***REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA***

***IN***

***INFORMATICA***

***L-31 – “SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE” DEL DM 270/04***

## **ARTICOLO 1**

### **Definizioni**

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo e che costituisce parte integrante del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, s'intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Molise;
- b) per Corso di Laurea (CdL): il Corso di Laurea in Informatica, come individuato ai sensi dell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- c) per titolo di studio: la laurea triennale in Informatica rilasciata al termine del corso di studio;
- d) per classe di appartenenza del corso di studio: la classe L-31 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007;
- e) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- j) per Consiglio di Corso di Studio: il Consiglio del Corso di Laurea triennale in Informatica;
- k) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della Laurea in Informatica;
- l) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- m) per Statuto: lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- n) per Regolamento Didattico di Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- o) per Regolamento sull'Autonomia didattica: il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al DM 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1<sup>1</sup> del RDA.

---

<sup>1</sup> **Art. 1 del RDA - Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

## **ARTICOLO 2**

### **Corso di Laurea e Titolo di studio**

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in “Informatica” appartenente alla classe “L-31”, “Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche”, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all’Allegato B1.

2. Il Corso di Laurea ha una durata normale di tre anni, come previsto all'art. 8 del DM 270/2004. Esso si articola in insegnamenti con esami di profitto di numero non superiore a 20, in esercitazioni, laboratorio, tirocinio e stage, nonché in una prova finale, per un totale di 180 crediti formativi.

3. L'Ordinamento didattico relativo all'istituzione del Corso di Laurea in Informatica (modifica del nome “Produzione e Gestione di Servizi Informatici”) approvato dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nella seduta del 13/05/2003 e dal Senato Accademico nella seduta del 16/05/2003, è stato incluso nel Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise.

Il Corso di Laurea in Informatica (ex “Produzione e Gestione di Servizi Informatici”; ex Classe 26 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche) è stato attivato a partire dall' a.a. 2003-2004, ed è stato trasformato, ai sensi del DM 16/03/2007, art. 1, nel Corso di Laurea in Informatica (Classe 31 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche), nell’ambito delle classi individuate dal DM 16/03/2007, nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dallo stesso DM 270/2004, dei correlati provvedimenti ministeriali e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. La proposta di trasformazione, a partire dall’ a.a. 2008-2009, è stata approvata dal Consiglio di Facoltà nelle sedute del 12/11/2007 e del 15/01/2008.

Il Corso di Laurea in Informatica (Classe 31 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche), trasformato ai sensi del DM 16/03/2007, art. 1, è attivato a partire dall'a.a. 2008-2009, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise.

- 
- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell’art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell’art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero.

### **ARTICOLO 3** **Struttura didattica**

1. Il Corso di Laurea (CdL) è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto all’Art. 39<sup>2</sup> dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall’art. 39<sup>3</sup>, co. 5 dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 39<sup>4</sup>, comma 4 e 7, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

### **ARTICOLO 4** **Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Accesso libero. Le conoscenze minime richieste per l’accesso sono quelle raggiunte con il conseguimento di un diploma di scuola superiore, o di un titolo estero equivalente. Per l’ammissione al Corso di Laurea, oltre al possesso del titolo di studio specificato dall’art. 6<sup>5</sup>, comma 1 del DM 270/2004, è richiesto allo studente il possesso di una preparazione iniziale indicata nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

<sup>2</sup>. **Art. 39 Statuto: Corsi di studio**

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d’Ateneo.
2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l’organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.
3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell’attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d’esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.
7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.  
In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:
  - a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d’Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;
  - b) l’esame e l’approvazione dei piani di studio;
  - c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
  - d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
  - e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo.
8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell’organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.
9. La Facoltà può deliberare l’istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

<sup>3</sup>. cfr nota 2

<sup>4</sup>. cfr nota 2

<sup>5</sup> **Art. 6, co. 1, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

2. E' obbligatoria la partecipazione a test di ingresso non selettivi volti ad appurare la conoscenza degli elementi essenziali richiesti per lo studio delle discipline matematiche e della lingua inglese. In ogni caso, laddove la verifica non sia risultata pienamente positiva, il CCS può indicare, previa approvazione o su delega del Consiglio di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.

3. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

## **ARTICOLO 5**

### ***Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti***

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18<sup>6</sup>, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente, e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 8 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, con annesse 17 ore di studio individuale; 12 ore di attività di tirocinio o stage, con annesse 13 ore di progettazione e apprendimento individuale; 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame, e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Corso di Laurea in Informatica presenta un unico indirizzo, o *curriculum*.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11 del<sup>7</sup> RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è riportato l'Ordinamento didattico relativo all'anno accademico di riferimento.

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

<sup>6</sup> **Art. 18, co.2, del RDA - Crediti formativi**

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

<sup>7</sup> **Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

3. L'Allegato B2 definisce il Piano di studi contenente, per gli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- a) l'elenco degli insegnamenti del Corso di Laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- b) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- c) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- d) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa vigente, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 14<sup>8</sup>, co. 3, lettera a), dall'art. 17<sup>9</sup>, co. 3, relativo al parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19<sup>10</sup> del RDA, e rimane

- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

<sup>8</sup> **Art. 14, co.3, del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

<sup>9</sup> **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica:

- a) formula proposte di programmazione annuale dell'attività didattica dei Corsi di studio;
- b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti
- c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l'organizzazione ed i risultati della didattica, delle attività di tutorato e dei servizi di orientamento offerti dal corso di studio
- d) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali i Consigli di Facoltà, di Corso di studio o la Commissione didattica ritengano di consultarla

<sup>10</sup> **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Consigli di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati <sup>11</sup> nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea o allegato alla Guida dello studente.

5. Le schede che costituiscono l'allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

- a) il settore scientifico-disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino, la tipologia della forma didattica, i crediti e le eventuali propedeuticità;
- b) le modalità di verifica della preparazione che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

L'allegato B3 del presente Regolamento viene aggiornato congiuntamente all'allegato B2 e, oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea o allegato alla Guida dello studente.

6. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sotto forma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio, o altre tipologie d'insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica del profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso. In assenza del Coordinatore, il Presidente della commissione d'esame sarà nominato dal Preside della Facoltà tra i docenti dei moduli.

8. La distribuzione delle attività formative secondo un determinato ordine cronologico segue un criterio logico di propedeuticità approvato dal CCS. L'elenco delle propedeuticità assolutamente da rispettare è indicato nell'Allegato B4.

## **ARTICOLO 6**

### ***Manifesto degli Studi***

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli Studi di cui all'art. 20 del RDA, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità dell'eventuale presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le modalità relative agli eventuali obblighi di frequenza;

---

5. La mutuaione, comunque proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

<sup>11</sup> *Art. 15, co. 4 del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio:*

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.



- f) eventuali propedeuticità ex art. 14, comma 3, lett. b), del RDA <sup>12</sup> per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, comma 7, del RDA <sup>13</sup>;
- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria Studenti entro i tempi fissati dalla Facoltà, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso, il piano di studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, come richiesto dall'art. 10 <sup>14</sup>, comma 5, del DM 270/2004.

4. Gli esami di insegnamenti aggiuntivi, cioè in "soprannumero" in quanto non compresi tra quelli previsti nel piano di studio di riferimento (del quale fanno parte i crediti a scelta), potranno essere sostenuti soltanto previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Studio. Pertanto gli studenti che, pur avendo già conseguito il numero di crediti liberi previsto dal piano di studio (12 crediti a scelta), intendano sostenere ulteriori esami a scelta come crediti aggiuntivi, devono chiedere previamente

<sup>12</sup> **Art. 14, co.3, lett. b) del RDA : Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

<sup>13</sup> **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

<sup>14</sup> **Art. 10, co. 5, del DM 270/04: Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi**

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

l'autorizzazione al Consiglio di Corso di Studio mediante presentazione della relativa domanda in Segreteria Studenti.

Le valutazioni ottenute negli esami di insegnamenti aggiuntivi, ossia in soprannumero, non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

### **ARTICOLO 7**

#### ***Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali***

1. Il Consiglio di Corso di Studio coordina le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con la Commissione per la valutazione della didattica di Ateneo (art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23<sup>15</sup>, del RDA e dagli artt. 4<sup>16</sup>, co. 2, e 33<sup>17</sup>, co. 4, dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi del Molise.

### **ARTICOLO 8**

#### ***Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli insegnamenti***

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt 33<sup>18</sup>, e 35<sup>19</sup> del RDA.

---

#### <sup>15</sup> **Art. 23 del RDA: Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT.  
Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, e secondo le norme specifiche stabilite da ciascuna Facoltà.

#### <sup>16</sup> **Art. 4, co. 2, dello Statuto: Diritto allo studio**

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.

#### <sup>17</sup> **Art. 33, co. 4 dello Statuto: Facoltà**

4. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

#### <sup>18</sup> **Art. 33 del RDA: Ammissione a singoli insegnamenti**

1. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.  
Le singole Facoltà possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire, fermo restando che il numero massimo dei crediti da acquisire non sia più di 30.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.  
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30<sup>20</sup> del RDA.

Gli studenti già iscritti ai previgenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro Corso di studio attivato secondo il nuovo ordinamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio del Corso di Studio si esprime anche in materia di mobilità internazionale, valutando il riconoscimento totale o parziale di crediti acquisiti in percorsi formativi universitari compiuti presso Università straniere.

Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di studio. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

3. Il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri Corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea in Informatica, valuterà l'equipollenza degli esami di corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse universitarie, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

- a) la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;
- b) nel certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti delle attività formative, il metodo di valutazione e il superamento di una verifica finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate

<sup>19</sup> **Art. 35 del RDA: Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
  - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
  - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
  - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

<sup>20</sup> **Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali. A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali; I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dalle Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del Corso di Laurea. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 60.

4. Vengono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DM 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del DM 16 marzo 2007. Per crediti a scelta riconoscibili devono intendersi i CFU che lo studente ha acquisito mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:

- a) esami e prove di accertamento relative ai corsi liberi messi a disposizione ogni anno dalla Facoltà, presso altri Corsi di Laurea e/o di Studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal piano di studio;
- b) attività formative di livello post-secondario accuratamente certificate dalla struttura che ha erogato l'attività formativa, e dal cui certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti dell'attività formativa, il metodo di valutazione ed il superamento di una verifica finale.

Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studio individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà presentare un piano di studio riferito solo alle attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studio relativo al completo percorso formativo di 180 crediti, non può dare diritto alla prova finale e al relativo conseguimento del titolo di studio.

## **ARTICOLO 9**

### ***Studenti fuori corso e ripetenti***

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto al Corso di Laurea con la qualifica di studente a tempo parziale. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, ritengano di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Laurea, e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del Corso le relative prove di valutazione.
2. Gli studenti iscritti a tempo pieno, che nell'anno accademico in cui sono iscritti non hanno acquisito almeno il 50% dei crediti previsti dal piano di studi per l'anno accademico trascorso, saranno iscritti come studenti fuori corso.
3. Gli studenti che abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico saranno considerati come studenti fuori corso.

4. La frequenza è consigliata, ma non obbligatoria né per gli studenti a tempo pieno né per gli studenti a tempo parziale, fermo restando che il Consiglio di Corso di Studio si riserva la facoltà di fissare un minimo di frequenza obbligatoria delle attività formative per gli studenti iscritti a tempo pieno. La frequenza alle attività di laboratorio è, in ogni caso, da ritenersi fortemente raccomandata.

5. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

## **ARTICOLO 10**

### ***Esami ed altre verifiche di profitto***

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29<sup>21</sup> del RDA.

#### **21 Art. 29 del RDA : Verifiche del profitto**

1. I Consigli di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di iterazione reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Facoltà.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.

I Regolamenti di corso di studio di una Facoltà possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

2. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Preside designa il Presidente di Commissione.

3. I crediti relativi alle ulteriori attività di cui all'art. 10<sup>22</sup>, comma 5, lettere d) ed e) del DM 270 del 22/10/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.

4. Il Presidente del CCS concorda con il Preside di Facoltà, all'inizio di ogni semestre, le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:

- a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
- b) non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo semestre dell'anno di corso;
- c) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.

5. Le verifiche del profitto sono rivolte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.

Tali accertamenti, sempre individuali, possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità. Quest'ultimo caso vale, in tale Corso di Laurea, per gli insegnamenti di Lingua Italiana II e Lingua Inglese.

Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche, secondo quanto stabilito dai professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto, non superiore a 20, vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, e le attività autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle altre attività formative, non incluse in quelle ora elencate, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. Sono previste alcune prove di esame integrate per più moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti, o moduli coordinati, partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate o conclusive su singoli moduli. I corsi integrati, costituiti da un massimo di 12 crediti suddivisi in due moduli da tenersi ciascuno in uno dei due semestri dell'anno accademico, impartiti anche da più docenti, sono quindi oggetto di un unico esame finale al termine del secondo semestre, ferma restando la possibilità di sostenere alla fine del primo modulo, cioè al termine del primo semestre, una prova intermedia.

## **ARTICOLO 11**

### ***Mobilità internazionale***

I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32<sup>23</sup> del RDA.

---

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

<sup>22</sup> Cfr nota 10.

<sup>23</sup> **Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

## **ARTICOLO 12**

### ***Doveri didattici dei Docenti di ruolo***

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26<sup>24</sup> e 27 del RDA<sup>25</sup> e dal I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26 e 27 del RDA e dal Regolamento Didattico di Facoltà, ove esistente. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto degli Studi, il Consiglio di Corso di Studio provvederà all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

- 
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
  3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
  4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
  5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
  6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
  7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.  
La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

#### <sup>24</sup> **Art. 26 del RDA: Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica *ex-cathedra* dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo previa autorizzazione della Facoltà e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dal Regolamento interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.

#### <sup>25</sup> **Art. 27 del RDA: Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventive autorizzazione.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.
4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuendogli ai sensi delle norme in vigore.

## **ARTICOLO 13**

### ***Prova finale e conseguimento del titolo di studio***

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale, ai sensi dell'art. 31<sup>26</sup> del RDA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi a un'apposita commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 del presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.
3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.
4. Il Consiglio della struttura didattica competente redige, ai sensi dell'art. 19 del RDA, il Supplemento al Diploma per ogni studente utilizzando l'apposito modello approvato dal Consiglio

---

#### <sup>26</sup> **Art. 31 del RDA: Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.  
La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.  
Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.  
Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.  
E' rimessa alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.  
Le Facoltà definiscono, altresì, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.  
Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.  
Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.)  
Le Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.  
Salvo che sia altrimenti stabilito dalle Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside della Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato. La delega è data di norma ad un docente di prima fascia. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia, previa autorizzazione della Facoltà, il Preside può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.  
Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.  
I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.  
Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.  
Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.  
I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.



di Facoltà e dal Senato Accademico. Nel Supplemento al Diploma verranno indicate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente relativamente al suo percorso formativo.

#### ***ARTICOLO 14***

##### ***Modifiche del Regolamento Didattico di Corso di Laurea***

Le modifiche al Regolamento Didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Facoltà non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei Corsi di Studio possono essere disposti nel Manifesto degli Studi previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

#### ***ARTICOLO 15***

##### ***Norma di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Facoltà e al Regolamento Didattico di Ateneo.

**ALLEGATO A****REQUISITI D'INGRESSO**

1. Gli studenti che si indirizzano ad un Corso di Laurea scientifico dovrebbero avere in generale curiosità e amore per il sapere, e in particolare avere interesse ad apprendere nuovi concetti, costruire modelli razionali di fenomeni naturali, affrontare e analizzare problemi complessi. È anche importante che abbiano competenze e atteggiamenti generali che li rendano capaci di individuare obiettivi, valutare le proprie conoscenze e le proprie possibilità, adottare strategie di studio, organizzare il proprio lavoro, comunicare efficacemente. Tali competenze e atteggiamenti generali sono difficilmente misurabili direttamente con una prova, e la verifica del loro possesso è piuttosto diritto e responsabilità del singolo studente che si vuole iscrivere. D'altra parte, per affrontare adeguatamente gli studi occorre anche possedere conoscenze e abilità matematiche di base.

2. Per la verifica delle conoscenze matematiche e delle capacità logico-linguistiche di base sopra indicate, sono previsti test di ingresso aventi l'obiettivo di verificare complessivamente le conoscenze di base in matematica e in inglese, ma alcuni quesiti sono soprattutto intesi a verificare la capacità di ragionare e risolvere semplici problemi, indipendentemente da conoscenze matematiche o di altre discipline.

3. I contenuti dei seguenti requisiti d'ingresso sono stabiliti in modo da garantire il più possibile l'acquisizione di tali competenze all'interno degli stessi corsi di studi delle scuole superiori. Per superare la verifica in ingresso senza l'attribuzione di obblighi didattici aggiuntivi e quindi frequentare proficuamente il Corso di Laurea in Informatica sono richieste adeguate conoscenze di:

**MATEMATICA**

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado - Nozioni di base di calcolo algebrico, esponenziale e logaritmico - Elementi di Trigonometria.

**INGLESE**

Elementi essenziali introduttivi allo studio della lingua inglese (livello di base A1 e A2 definiti dal Centro Linguistico di Ateneo).

Qualora il CCS stabilisca una prova di ingresso di verifica e la preparazione dello studente venga valutata non idonea, la Commissione di verifica indica gli "obblighi didattici aggiuntivi" che lo studente deve assolvere per acquisire le conoscenze e competenze necessarie del raggiungimento di una preparazione adeguata. Tali obblighi didattici aggiuntivi devono essere assolti nel primo anno di corso. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per il soddisfare i requisiti di accesso. Nel caso il numero di immatricolati superi il numero massimo consentito dalla normativa sui requisiti minimi, la prova d'ingresso suddetta avrà valore selettivo.

**ALLEGATO BI****ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA** (coorte 2008/09)

<b>Attività di base – formazione matematico-fisica</b> <b>Minimo da DM: 12</b>	FIS/01 – Fisica sperimentale	11
	FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici	
	FIS/03 – Fisica della materia	
	MAT/01 – Logica matematica	
	MAT/02 – Algebra	
	MAT/03 – Geometria	
	MAT/04 – Matematiche complementari	
	MAT/05 – Analisi matematica	
	MAT/06 – Probabilità e statistica matematica	6
	MAT/07 – Fisica matematica	
MAT/08 – Analisi numerica	18	
MAT/09 – Ricerca operativa		
<b>Totale CFU Attività di base – formazione matematico-fisica</b>		<b>35</b>
<b>Attività di base – formazione informatica</b> <b>Minimo da DM: 18</b>	INF/01 – Informatica	18
	ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	
<b>Totale CFU Attività di base – formazione informatica</b>		<b>18</b>
<b>Attività caratterizzanti</b> <b>Minimo da DM: 60</b>	INF/01 - Informatica	60
	ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	
<b>Totale CFU Attività caratterizzanti</b>		<b>60</b>
<b>Attività affini o integrative</b>	AGR/01 – Economia ed estimo rurale	
	AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura	
	BIO/10 – Biochimica	
	BIO/11 – Biologia molecolare	
	BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica	
	BIO/13 – Biologia applicata	
	GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia	5
	GEO/05 – Geologia applicata	
	IUS/01 – Diritto privato	
	IUS/20 – Filosofia del diritto	11
	L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana	4
L-LIN/12 – Lingua e traduzione Lingua inglese		

	MED/30 – Malattie apparato visivo	5
	MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	
	M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza	5
	SECS-P/07 – Economia aziendale	
	SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese	
	SECS-P/10 – Organizzazione aziendale	
	SECS-S/01 – Statistica	
	SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnol.	5
	SECS-S/03 – Statistica economica	
<b>Totale CFU Attività affini o integrative</b>		<b>35</b>
<b>Attività a scelta dello studente (art. 10, comma 5, lettera a) Minimo da DM: 12</b>	Attività a scelta	12
<b>Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)</b>	Prova finale	4
	Lingua straniera	6
<b>Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)</b>	Ulteriori conoscenze linguistiche	2
	Tirocini formativi e di orientamento	8
<b>Totale CFU Altre attività formative</b>		<b>32</b>
<b>TOTALE CFU</b>		<b>180</b>

**OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE**

Il Corso di Laurea in Informatica appartiene alla classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche, ed è volto a formare esperti in grado di costruire soluzioni a problemi della società utilizzando la tecnologia informatica disponibile. Tale Corso di Laurea si prefigge la formazione di una figura professionale di informatico dotato di una preparazione tecnica rispondente alle esigenze di un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Corso offre agli studenti una preparazione che permetta di affrontare adeguatamente sia il crescente sviluppo delle tecnologie che l'avanzamento in carriera verso ruoli di responsabilità, nonché di accedere a livelli di studio universitario successivi al primo.

I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7), sono i seguenti:

**1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)**

Ciò si traduce, innanzitutto, nel conseguimento di conoscenze e capacità di comprensione in merito ai fondamenti concettuali dell'informatica. Questi identificano le capacità che sono essenziali per soddisfare gli altri obiettivi formativi, nonché le conoscenze che un laureato deve possedere sia nella sua specializzazione quanto nel contesto generale dell'informatica. In particolare, i laureati in Informatica dovranno essere in grado di dimostrare:

- conoscenza e comprensione di elementi matematici di base;
- conoscenza e comprensione dei principi fondanti dell'informatica, relativamente a linguaggi, algoritmi e sistemi, e consapevolezza dell'ampio spettro delle discipline informatiche.

Nel Corso di Laurea, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti afferenti alle attività formative di base in ambito sia matematico-fisico sia informatico.

**2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**

Ciò si traduce, in particolare, nel conseguimento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione nelle attività di analisi, progettazione e sviluppo. Questi sono i passi essenziali del ciclo di sviluppo di sistemi ed applicazioni software, ed in questo contesto i laureati in Informatica dovranno essere in grado di dimostrare:

- comprensione della fattibilità e complessità dei problemi informatici e capacità di selezionare metodi adeguati per l'analisi e la modellazione;
- capacità di formalizzazione di problemi reali in cui l'informatica sia parte della soluzione, e identificazione di pattern di soluzione appropriati;
- conoscenza delle fasi del ciclo di vita dei sistemi software sia per costruirne di nuovi che per mantenere sistemi esistenti, e capacità di scegliere i processi più appropriati per progetti riguardanti sia aree applicative tradizionali che aree emergenti;
- capacità di progettare interfacce utenti delle applicazioni informatiche che soddisfino gli standard di usabilità.

Nel Corso di Laurea, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti, anche di laboratorio, afferenti alle attività caratterizzanti in ambito informatico, con particolare riferimento agli insegnamenti concernenti l'ingegneria del software e la progettazione di software multimediale.

### **3. Autonomia di giudizio (making judgements)**

Ciò si traduce, specialmente, nel conseguimento delle capacità di raccogliere ed interpretare i dati per una fondata formulazione di giudizi autonomi, sviluppando adeguate abilità metodologiche, tecnologiche e trasferibili. Queste si riferiscono alle capacità di un laureato di combinare e astrarre le sue abilità tecniche per risolvere problemi che includano aspetti in un contesto tecnologico ampio. Il laureato dovrà essere in grado di usare metodi appropriati per potersi utilmente inserire in un contesto professionale. In particolare, i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di gestire teoria e pratica per risolvere problemi informatici;
- comprensione delle tecnologie allo stato dell'arte nella propria area di competenza e delle loro applicazioni;
- competenze rispetto alle responsabilità professionali e alle normative giuridiche della pratica informatica.

Nel Corso di Laurea, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti afferenti alle attività formative caratterizzanti in ambito informatico e alle attività formative affini o integrative, con particolare riferimento agli insegnamenti concernenti la sicurezza delle reti, le tecniche di intelligenza artificiale e l'informatica giuridica.

### **4. Abilità comunicative (communication skills)**

Ciò si traduce, soprattutto, nel conseguimento delle capacità di relazionarsi con interlocutori specialisti e non specialisti, affinando le abilità professionali necessarie per comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni, incluse le abilità di gestione di un progetto e la conoscenza di discipline e principi che sono rilevanti nella formazione del laureato. In particolare, i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di operare in modo efficace come individuo e come membro di un gruppo di lavoro;
- capacità di comunicare in modo efficace con i colleghi e i potenziali utenti circa questioni e problemi legati alla propria area di competenza, nonché capacità di presentare idee e suggerire soluzioni in modo convincente sia in forma scritta che orale;
- di essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Nel Corso di Laurea, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti afferenti alle attività formative caratterizzanti in ambito informatico, soprattutto quelli relativi alle attività di laboratorio, che prevedono anche progetti informatici da realizzare entro gruppi di lavoro, nonché alle attività formative affini o integrative, con particolare riferimento agli insegnamenti concernenti la conoscenza della lingua straniera, e un'adeguata padronanza della stessa lingua italiana.

### **5. Capacità di apprendimento (learning skills)**

Ciò si traduce, essenzialmente, nel conseguimento delle capacità non solo di apprendere, ma di sviluppare sul piano teorico, sperimentale e applicativo quanto effettivamente appreso, iniziando ad orientarsi in un contesto teorico e/o professionale che sia di completamento del percorso formativo compiuto. In particolare, i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di impostare e risolvere correttamente nuovi problemi teorici e applicativi;
- capacità di corrispondere positivamente ai diversi incarichi lavorativi affidati nell'ambito di attività di tirocinio/stage;
- capacità di affinare competenze scegliendo autonomamente ulteriori ambiti di apprendimento.

Nel Corso di Laurea, tali capacità di acquisizione e affinamento delle competenze sono perseguite anche mediante le attività formative a scelta dello studente, nonché tramite le esperienze di tirocinio/stage.

In tale Corso di Laurea sono previste anche attività esterne, come tirocini formativi presso aziende e strutture della Pubblica Amministrazione, al fine di avvicinare lo studente alle attività lavorative, di fargli acquisire proficue esperienze formative, nonché di agevolarlo nelle sue scelte professionali. Nel quadro di accordi internazionali, sono inoltre possibili periodi di studio presso Università estere.

Il Corso presenta un unico indirizzo, in cui i laureati potranno acquisire competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell'informatica, che costituiscono la base concettuale e tecnologica necessaria per la progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici, sia in imprese produttrici nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, più in generale, in tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi informatici. Il Corso consente anche di conseguire elementi conoscitivi e competenze più specifiche concernenti l'informatica territoriale, l'informatica biosanitaria, e la sicurezza informatica (i relativi insegnamenti sono previsti nel terzo anno del Corso), i cui studi saranno rivolti rispettivamente a: 1) introdurre lo studente all'analisi dei dati ambientali e territoriali; 2) acquisire alcune nozioni fondamentali sulle problematiche generali delle applicazioni dell'informatica nella biosanità; 3) fornire competenze per valutare e progettare soluzioni di sicurezza in ambito sia aziendale che pubblico.

Il Corso di Laurea in Informatica offre una formazione rivolta non solo a fornire le necessarie conoscenze e competenze di base, ma anche ad avviare una preparazione professionalizzante, che permetta di affrontare in modo adeguato sia il crescente sviluppo delle tecnologie che l'avanzamento in carriera verso ruoli di responsabilità, nonché di accedere ai livelli superiori di studio in area informatica. I laureati possono iscriversi, previo superamento del relativo esame di Stato, all'Albo degli Ingegneri dell'informazione.

Gli ambiti occupazionali e professionali di riferimento per i laureati in Informatica sono quelli della progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici, sia in imprese produttrici nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, più in generale, in tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi informatici.

Il laureato in Informatica sarà anche in grado di acquisire una completa professionalità, tale da garantirgli di proporsi autonomamente sul mercato del lavoro. Alcuni sbocchi, sia con riferimento al rapporto annuale della Federcomin, sia con riferimento alle attività classificate dall'Istat, sono: amministratore di basi di dati, consulente nel settore delle tecnologie informatiche, progettista di rete, sviluppatore web, amministratore di rete/web, sviluppatore software, operatore di supporto e assistenza tecnica.

Il Corso prepara alle seguenti professioni (codici ISTAT):

- 809 – Consulente software
- 810 – Data administrator
- 818 – Progettista e controllore di banche dati
- 819 – Progettista e controllore di rete
- 820 – Programmatore di sistemi elettronici
- 831 – Tecnico specialista di applicazioni informatiche
- 832 – Tecnico specialista di sistemi di programmazione

Ai fini indicati, in relazione agli obiettivi specifici, le attività didattiche del Corso di Laurea in Informatica sono di diversa natura e comprendono: corsi di lezione (anche attraverso risorse tecnologiche multimediali), esercitazioni (in aula e in laboratorio), seminari, corsi monografici,

attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di elaborati. L'attività didattico-formativa è organizzata in corsi monodisciplinari o integrati (nel caso in cui le attività siano organizzate in moduli didattici). Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati per un massimo di 12 crediti, impartiti anche da più docenti, con un unico esame finale.

L'attività didattica si riferisce ad aree disciplinari aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il Corso di Laurea è articolato in una parte destinata alla formazione matematico-fisica di base (29-35 crediti), in una parte destinata alla formazione informatica di base (18-24 crediti), e in una parte caratterizzante (60-66 crediti). A queste si devono aggiungere le attività formative relative a discipline affini o integrative (29-35 crediti), le attività scelte dallo studente (12 crediti), e le altre attività formative, tra cui il tirocinio (8 crediti), la lingua straniera (6 crediti), le ulteriori conoscenze linguistiche (2 crediti), e la prova finale (4 crediti). Nel Corso di Laurea verrà dato ampio spazio ad attività pratiche (esercitazioni, laboratorio, tirocinio), che saranno svolte presso le strutture dell'Ateneo, nonché presso strutture convenzionate con l'Ateneo.



**ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA** (coorte 2008/09)

SSD indica i Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento e i relativi CFU dell'insegnamento.

Insegnamenti	Attività	Moduli	SSD	CFU
<b>I ANNO</b>				
1. Sistemi di elaborazione delle informazioni	Di base – formazione informatica		INF/01	6
2. Statistica	Attività integrativa		SECS-S/02	5
3. Matematica	Di base – formazione matematico-fisica	I modulo: Matematica I II modulo: Matematica II	MAT/08 MAT/08	6 6
4. Programmazione e laboratorio	Di base – formazione informatica	I modulo: Programmazione II modulo: Laboratorio di programmazione	INF/01 INF/01	6 6
5. Linguaggi di programmazione e laboratorio	Caratterizzante – formazione informatica	I modulo: Linguaggi di programmazione II modulo: Laboratorio di linguaggi di programmazione	INF/01 INF/01	6 5
6. Lingua Italiana I	Attività integrativa		L-FIL-LET/12	4
Lingua Italiana II (Idoneità)	Ulteriori conoscenze linguistiche			2
Lingua Inglese (Idoneità)	Lingua straniera			6
<b>Numero esami/I anno: 6</b>		<b>Totale CFU/I anno: 58</b>		
<b>II ANNO</b>				
7. Fisica	Di base – formazione matematico-fisica		FIS/01	6
8. Calcolo delle probabilità e statistica	Di base – formazione matematico-fisica		MAT/06	6
9. Sistemi operativi	Caratterizzante – formazione informatica		INF/01	6
10. Algoritmi e strutture dati e laboratorio	Caratterizzante – formazione informatica	I modulo: Algoritmi e strutture dati II modulo: Laboratorio di algoritmi e strutture dati	INF/01	5 5
11. Ingegneria del software e laboratorio	Caratterizzante – formazione informatica	I modulo: Ingegneria del software II modulo: Laboratorio di ingegneria del software	INF/01	5 5
12. Informatica giuridica	Attività integrativa	I modulo: Informatica giuridica I II modulo: Informatica giuridica II	IUS/20	6 5
13. Basi di dati e sistemi informativi	Caratterizzante – formazione informatica		INF/01	6
Attività a scelta	A scelta			6
<b>Numero esami/II anno: 7</b>		<b>Totale CFU/II anno: 61</b>		
<b>III ANNO</b>				
14. Progettazione di software multimediale	Caratterizzante – formazione informatica		INF/01	6

15. Calcolo numerico	Di base – formazione matematico-fisica		MAT/08	6
16. Informatica territoriale	Attività integrativa		GEO/04	5
17. Reti di calcolatori e sicurezza	Caratterizzante – formazione informatica	I modulo: Reti di calcolatori II modulo: Sicurezza delle reti	INF/01 INF/01	6 5
18. Informatica biosanitaria	Di base – formazione matematico-fisica + Attività integrativa	I modulo: Informatica biosanitaria I II modulo: Informatica biosanitaria II	FIS/01 MED/30	5 5
19. Intelligenza artificiale	Attività integrativa		M-FIL/02	5
20. Attività a scelta	A scelta			6
Tirocinio				8
Prova finale				4
<b>numero esami/III anno: 7</b>		<b>Totale CFU/III anno: 61</b>		
<b>Totale numero esami: 20</b>		<b>Totale CFU: 180</b>		

### **PROPEDEUTICITÀ DA RISPETTARE**

Per ottenere il miglior rendimento nell'apprendimento sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:

<b>per sostenere l'esame di:</b>	<b>lo studente deve aver superato l'esame di:</b>
Calcolo numerico	Matematica
Reti di calcolatori e sicurezza	Sistemi di elaborazione delle informazioni, Programmazione e laboratorio, Sistemi operativi
Sistemi operativi	Programmazione e laboratorio
Algoritmi e strutture dati e laboratorio	Programmazione e laboratorio, Linguaggi di programmazione e laboratorio
Ingegneria del software e laboratorio	Programmazione e laboratorio, Linguaggi di programmazione e laboratorio

**ALLEGATO B3**

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello studente o sul sito internet [www.unimol.it](http://www.unimol.it) (aula virtuale).

***Prova Finale***

La Laurea in Informatica si consegue dopo aver superato una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato scritto di tesi. La tesi verte su un argomento specifico, sotto la guida di un relatore, costituito da un docente o ricercatore universitario del Corso di Studio o afferente alla Facoltà, oppure da un docente a contratto titolare di insegnamento nel Corso di Studio, il quale supervisionerà l'attività nelle sue diverse fasi. Essa consiste in una relazione scritta elaborata su argomenti teorici (eventualmente anche sperimentali), nei campi scientifici oggetto delle attività formative previste nell'Ordinamento didattico.

In particolare, le modalità previste per la prova finale sono le seguenti:

- a) tesi svolta sotto la guida di un relatore. Si tratta di un lavoro, anche di tipo compilativo o bibliografico, scritto nella forma di una relazione, che affronta un tema specifico strettamente connesso con l'attività dei corsi e con le attività formative svolte nel Corso di Laurea. La tesi può prevedere, ove possibile, brevi attività pratiche di laboratorio;
- b) elaborato scritto a seguito di un'esperienza di tirocinio formativo svolta in un contesto lavorativo, redatto sotto la guida di un relatore, o docente tutor, e la supervisione di un tutor della struttura ospite. L'elaborato deve approfondire alcune problematiche connesse all'area nella quale lo studente ha svolto il tirocinio.

Il carico di lavoro, indipendentemente dalla modalità, è equivalente ad un numero di CFU fissato dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Informatica.

La discussione della tesi avviene alla presenza di una commissione all'uopo nominata costituita da docenti del CCS e della Facoltà.

Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato.

Qualora il voto di laurea non sia inferiore a 110, la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

***Modalità di richiesta della tesi***

Può chiedere la tesi uno studente che ha conseguito almeno 110 CFU. Situazioni particolari saranno valutate caso per caso. Lo studente può concordare l'argomento della tesi con un relatore a sua scelta. Subito dopo aver concordato con il relatore prescelto l'argomento della prova finale, lo studente dovrà presentare al Presidente del CCS domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, disponibile nel sito web del Corso di Laurea o presso la Segreteria Didattica della Facoltà, contenente il nome del relatore, l'argomento della prova, l'eventuale indicazione della struttura presso cui il lavoro sarà svolto, e controfirmato dal Relatore e dall'eventuale Tutor presso la struttura esterna. Il CCS, esaminata la richiesta, assegna la tesi e nomina il Relatore ufficiale. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e di lavoro autonomo di sufficiente qualità, e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

***Ammissione all'esame di Laurea***

È ammesso all'esame di Laurea lo studente che ha conseguito tutti i crediti previsti all'art. 13, comma 2, del Regolamento del Corso di Studio.

Gli studenti laureandi sono tenuti a depositare in Segreteria Studenti, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, la copia della tesi di laurea identica a quella che sarà oggetto della discussione, registrata su CD non riscrivibile, con etichetta adesiva contenente: nome, cognome, numero di matricola e relativa firma; indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato; formato file; nome, cognome e firma del relatore e dell'eventuale correlatore. Il CD deve essere conservato in una custodia rigida recante una etichetta con le medesime indicazioni.

Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea ed attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.

Una sola copia cartacea della tesi di laurea va consegnata alla Segreteria di Presidenza che verrà messa a disposizione della Commissione e restituita al candidato dopo la seduta di laurea. I laureandi, inoltre, devono inviare al Presidente della Commissione di laurea il file con l'abstract della tesi mediante posta elettronica.